

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 064/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 ottobre 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Leonardo Salvemini, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DEL SIGNOR BENIGNI ROBERTO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL 15.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 22 del 18.9.2012)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Roberto Benigni e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €6.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA GROSSETO/JUVE STABIA DEL 25.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2012)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. S.r.l di Grosseto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELO REA SEGUITO GARA CESENA/VARESE DEL 29.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 26 del 2.10.2012)

La C.G.F. sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese. Dispone addebitarsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 12 ottobre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete